

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
Martedì 19 luglio 2016

Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento. C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi. (Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, fa presente che sono all'esame della Commissione alcune proposte di legge che riguardano prevalentemente la disciplina del trattamento economico dei parlamentari: C. 495 Vaccaro; C. 661 Lenzi, Amici; C. 1137 Capelli ed altri; C. 1958 Vitelli ed altri; C. 2354 Lombardi ed altri.

Per quanto riguarda la portata normativa delle disposizioni introdotte, le proposte possono dividersi come segue. Un primo gruppo disciplina alcuni aspetti del trattamento economico dei parlamentari. La proposta C. 661 Lenzi, Amici interviene sulla disciplina dell'indennità e della diaria; la proposta C. 495 Vaccaro, oltre a queste voci, modifica anche la disciplina relativa alle spese generali per lo svolgimento del mandato, le spese di viaggio e quelle per i collaboratori parlamentari. La proposta C. 1137 Capelli interviene sulle indennità di carica dei membri della Camere con incarichi individuali. Le proposte C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi dispongono, a loro volta, una riforma complessiva della materia, coinvolgendo anche ulteriori aspetti (quali, ad esempio, l'indennità di cessazione del mandato, il trattamento previdenziale dei parlamentari). La proposta di legge n. 2354 Lombardi interviene anche sul trattamento economico dei componenti dei Consigli regionali. Nel complesso, le proposte sono finalizzate a riordinare il sistema degli emolumenti dei parlamentari nell'ottica del contenimento della spesa pubblica. In primo luogo, viene ridotto l'importo dell'indennità, sostituendo l'attuale parametro di riferimento, ossia il trattamento economico complessivo di presidente di sezione della Corte di cassazione, con il trattamento economico, di ammontare inferiore, di altri soggetti diversamente individuati dalle singole proposte di legge (membro del Parlamento europeo C. 495 Vaccaro; sindaco di capoluogo di regione con più di 250.000 abitanti C. 661 Lenzi, Amici; professore universitario C. 1958 Vitelli) oppure con l'individuazione di un limite massimo direttamente stabilito dalla legge (5.000 euro lorde mensili C. 2354 Lombardi). Le proposte intervengono anche sulle altre voci che concorrono, assieme all'indennità, a formare il trattamento economico complessivo dei parlamentari. Un tratto comune a tutte le proposte consiste nella generalizzazione del principio del rimborso delle spese effettivamente sostenute, con l'abolizione delle previsioni di rimborso di una somma prestabilita. Conseguentemente, alcune proposte (segnatamente C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi) introducono alcune misure (ulteriori rispetto a quelle vigenti) di trasparenza e di controllo (con la previsione, in determinati casi, di un intervento anche della Corte dei conti) della corrispondenza tra spese e rimborsi, con la previsione altresì di specifiche sanzioni in caso di violazioni. Ai sensi della proposta C. 1958 Vitelli le nuove forme di controllo riguardano anche i Gruppi parlamentari, le cui dotazioni annuali vengono stabilite direttamente dalla legge da parte della medesima proposta. Alcune proposte poi creano un fondo ad hoc per la retribuzione dei collaboratori parlamentari (mentre attualmente le spese per i collaboratori sono comprese nel rimborso delle spese per l'esercizio del mandato) e prevedono che le amministrazioni delle Camere provvedono al loro pagamento, fermo restando il carattere privatistico del rapporto di lavoro (C. 495 Vaccaro e C. 1958 Vitelli). Altro principio comune alle proposte in esame è quello della equiparazione, quanto più possibile, di alcuni istituti previsti per i parlamentari con quelli validi per il lavoro dipendente: tra questi, l'abolizione dell'assegno di fine mandato e la sua sostituzione con una indennità che ricalca il

trattamento di fine rapporto (TFR); la disciplina del trattamento previdenziale; l'estensione a deputati e senatori della disciplina dei congedi parentali (C. 2354 Lombardi). Infine, uno degli elementi caratterizzanti molte disposizioni recate dalla proposte in esame risiede nel cambiamento della fonte normativa: sono ricondotte alla legge una serie di previsioni attualmente disciplinate per intero dai Regolamenti parlamentari o da decisioni degli Uffici di Presidenza. Tutte le proposte di legge incidono in diversa misura sulla determinazione dell'indennità parlamentare, istituto previsto dall'articolo 69 della Costituzione che recita: «I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge» (articolo 69). Il dettato costituzionale trova attuazione con la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che fissa l'ammontare massimo della indennità parlamentare nel trattamento economico complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione. Entro tale limite, spetta agli Uffici di presidenza delle Camere individuare l'ammontare effettivo dell'indennità (articolo 1). La medesima legge n. 1261 del 1965, prevede anche l'attribuzione di una diaria a titolo di rimborso spese per il soggiorno a Roma. Anche in questo caso l'importo è parametrato nei limiti massimi al presidente di sezione della Cassazione e determinato concretamente dagli Uffici di presidenza (articolo 2). Accanto a queste (indennità e diaria) il trattamento economico dei parlamentari comprende altre voci, istituite e definite con atti interni, quali il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (che comprendono anche quelle per i collaboratori parlamentari), i contributi per le spese di trasporto, di viaggio e telefoniche. Tutte le proposte in esame, ad eccezione come si è detto della proposta di legge C. 1137 relativa alle sole indennità di carica, incidono sulla determinazione dell'ammontare dell'indennità parlamentare, attraverso la sostituzione, quale parametro di base, del trattamento economico complessivo di primo presidente di sezione della Corte di cassazione con altri riferimenti, quali: l'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo (C. 495 Vaccaro); l'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti (C. 661 Lenzi, Amici); la retribuzione dei professori universitari ordinari (C. 1958 Vitelli).

La proposta di legge C. 2354 Lombardi individua invece un ammontare fisso per l'indennità parlamentare, 5.000 euro lorde, in luogo del rinvio alla retribuzione di altro soggetto. La proposta di legge C. 495 Vaccaro prevede che l'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale sia pari a quella spettante ai membri del Parlamento europeo, aggiornata in base al relativo meccanismo di indicizzazione (articolo 1, che modifica l'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965). A partire dal 1° luglio 2015 la retribuzione lorda mensile dei membri del Parlamento europeo a norma dello statuto è pari a 8.213,02 euro. Tale indennità è corrisposta a carico del bilancio del Parlamento ed è soggetta a un'imposta dell'UE, alle stesse condizioni fissate sulla base dell'articolo 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per i funzionari delle Comunità europee ed a una serie di contributi assicurativi, al netto dei quali la indennità ammonta 6.400,04 euro. Gli Stati membri possono assoggettare tale retribuzione alle imposte nazionali.

La proposta di legge C. 661 Lenzi, Amici intende «agganciare» l'indennità dei parlamentari a quella degli amministratori locali; prevede, infatti, che gli Uffici di presidenza dei due rami del Parlamento determinino l'ammontare dell'indennità in misura corrispondente all'indennità di funzione dei sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti (articolo 1, comma 1, che modifica l'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965). Nella disposizione viene specificato che, al fine di «pervenire a una loro tendenziale uniformità quanto all'ammontare dei rispettivi importi netti», nella determinazione dell'importo delle indennità «si tiene conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle trattenute operate a qualunque titolo sugli importi lordi delle predette indennità». La proposta di legge C. 661 Lenzi, Amici, inoltre, interviene anche sul divieto di cumulo disciplinato dall'articolo 3 della legge n. 1261 del 1965. Tale disposizione prevede che con l'indennità parlamentare non possano cumularsi assegni, indennità, medaglie o gettoni derivanti da incarichi amministrativi pubblici, rapporti di pubblico impiego e incarichi accademici. La proposta C. 661 Lenzi, Amici provvede a sostituire la dizione di «assegni» con quella di «emolumenti» (articolo 4).

La proposta di legge C. 1958 Vitelli individua, quale parametro di riferimento per la determinazione dell'ammontare dell'indennità parlamentare, la retribuzione dei professori universitari ed in particolare degli ordinari, con rapporto a tempo pieno, appartenenti alla I fascia, classe 14/2. Sono escluse dal computo, la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale, l'assegno aggiuntivo, ed altri eventuali futuri emolumenti a questi assimilabili. L'indennità parlamentare è stabilita, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, in una somma pari a tale retribuzione, tenuto conto delle esclusioni di cui sopra (articolo 1, comma 1). La retribuzione sopra indicata costituisce anche parametro di riferimento per l'indennità aggiuntiva dei Presidenti delle Camere (pari al massimo all'80 per cento) e degli altri incarichi interni (pari al massimo al 50 per cento) (articolo 1, comma 2). In base alla relazione illustrativa, la retribuzione mensile attribuita ai professori universitari a tempo pieno, inquadrati nella prima fascia (ordinari), classe 14/2, escluse la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale e l'assegno aggiuntivo, ammonta a 7.106 euro lordi.

La proposta C. 2354 Lombardi, a differenza delle altre, non «aggancia» l'indennità parlamentare alla retribuzione di un soggetto terzo, ma indica nella cifra di 5.000 euro mensili il suo ammontare. La somma è al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali ed è erogata per 12 mensilità (articolo 1, comma 1). L'individuazione di una somma «fissa» comporta la necessità del suo adeguamento periodico, pertanto la proposta prevede che l'indennità sia aggiornata ogni anno in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come per i lavoratori dipendenti. Inoltre, la proposta esclude la possibilità di conferire alcuna indennità aggiuntiva ai membri del Parlamento in relazione allo svolgimento di incarichi interni. La nuova disciplina si applica anche alle indennità spettanti ai consiglieri regionali, sia delle regioni a statuto ordinario, sia di quelle a statuto speciale, con la differenza che la cifra di 5.000 euro è indicata come ammontare massimo, lasciando quindi alla determinazione di ciascuna regione l'individuazione dell'importo, nel rispetto di tale limite (articolo 1, comma 2). Si ricorda che, allo stato, in base alle determinazioni del 30 ottobre 2012 e del 6 dicembre 2012 della Conferenza Stato-regioni, adottate in attuazione delle previsioni del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, per il consigliere regionale il trattamento economico onnicomprensivo non può superare 11.100 euro lordi. Il trattamento economico delle massime cariche regionali, Presidente della Regione/Assemblea, onnicomprensivo, non può superare 13.800 euro lordi.

La proposta di legge C. 1137 Capelli incide unicamente sulle indennità aggiuntive dei membri della Camere con incarichi individuali, prevedendo che le indennità aggiuntive dei Presidenti del Senato e della Camera non possano superare, nel loro complesso, il 10 per cento dell'indennità di base. Nessuna altra indennità aggiuntiva o emolumento, anche a titolo di rimborso di spese, è riconosciuta ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alle Camere. Anche la proposta di legge C. 2354 Lombardi, come si è visto sopra, esclude la possibilità di conferire alcuna indennità «aggiuntiva» ai membri del Parlamento in relazione allo svolgimento di altri incarichi interni (articolo 1, comma 3, della legge n. 1261 del 1965, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge). Come per la proposta di legge C. 1137, la disposizione sembrerebbe riferirsi alle indennità delle cariche interne, che verrebbero tutte soppresse in base alla formulazione della proposta di legge C. 2354. Anche la proposta di legge C. 1958 Vitelli, come anticipato sopra, interviene sul punto prevedendo il limite dell'80 per cento e del 50 per cento dell'indennità di base, rispettivamente per i Presidenti e per gli altri incarichi interni (articolo 1, comma 2 della legge n. 1261 del 1965, come modificato dall'articolo 1 della proposta di legge).

Diverse proposte di legge incidono anche su altre voci che concorrono a formare il trattamento economico complessivo dei parlamentari, tra cui la diaria, ossia il contributo per il rimborso delle spese di soggiorno dei parlamentari, disciplinata dalla legge (legge n. 1261 del 1965, articolo 2). La proposta di legge C. 495 Vaccaro, analogamente a quanto previsto per l'indennità parlamentare, adotta il modello europeo: si dispone che ai deputati e senatori sia corrisposta una diaria di entità pari alla indennità di soggiorno erogata in favore dei membri del Parlamento europeo. La diaria viene corrisposta in proporzione alle effettive presenze del parlamentare in Assemblea e nelle

Commissioni di cui fa parte (articolo 2, comma 1, primo capoverso, che modifica l'articolo 2, comma 1, della legge n.1261 del 1965). La proposta di legge C. 661 Lenzi, Amici interviene sulla diaria a titolo di rimborso spese dei Parlamentari (articolo 2, comma 1, che modifica l'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965) introducendo le seguenti innovazioni rispetto alla situazione vigente: la corresponsione del rimborso non è più automatica ma avviene dietro richiesta; il parlamentare è tenuto a presentare la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute. Inoltre, si introduce la possibilità, già prevista nella disciplina vigente, di stabilire, da parte degli Uffici di Presidenza, modalità di ritenute connesse all'assenza dalle sedute (articolo 2, legge n. 1261 del 1965). Anche la proposta di legge C. 1958 Vitelli modifica il sistema di corresponsione della diaria, adottando un sistema mutuato dal Parlamento europeo, analogo a quello della proposta di legge C. 495: in luogo di una cifra fissa mensile, come previsto attualmente e con l'obbligo di presenza di almeno 15 giorni, è individuata una cifra giornaliera (non superiore a 200 euro) per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute dell'Assemblea o delle Commissioni. La cifra può essere aggiornata ogni 3 anni dagli Uffici di Presidenza sulla base degli indici dei prezzi al consumo individuati dall'ISTAT. Inoltre, la diaria non spetta ai membri del parlamento residenti nel territorio di Roma e provincia (articolo 2 della legge n. 1261 del 1965, modificato dall'articolo 2 della proposta di legge n. 1958). L'esclusione della diaria, ma solo per le spese di alloggio (e di viaggio) e solo per i parlamentari residenti nel comune di Roma e non anche della provincia, è prevista anche dalla proposta di legge C. 2354 Lombardi, che opera una profonda trasformazione dell'istituto, a partire dalla definizione, non più di diaria, ma di rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio, entro un limite massimo di 3.500 euro mensili. La proposta dunque prevede una rimodulazione del trattamento economico accorpando diaria e spese di viaggio. In base alla proposta di legge i rimborsi sono effettuati sulla base dell'estratto conto di una carta di credito emessa specificamente per questo scopo. Inoltre, le spese devono essere rese pubbliche attraverso la pubblicazione mensile sul sito internet della Camera di appartenenza dell'estratto conto di ciascun deputato. La proposta prevede che le modalità di erogazione dei rimborsi siano definite dagli Uffici di Presidenza delle Camere di intesa tra loro con propri regolamenti, che dovranno prevedere modalità di decurtazione del rimborso per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, Giunte e Commissioni in cui si sono svolte votazioni (articolo 2 che modifica l'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965).

Alcune delle proposte di esame intervengono sul regime tributario degli emolumenti dei parlamentari. La proposta di legge C. 661 Lenzi, Amici (articolo 5) e la proposta di legge C. 2354 Lombardi (articolo 4) dispongono l'abrogazione espressa del regime tributario dell'indennità di cui all'articolo 5 della legge n. 1261 del 1965. Attualmente, dunque, l'indennità parlamentare è assoggettata al regime tributario ordinario essendo stato, di fatto, superato il regime dettato dall'articolo 5 della legge n. 1261 del 1965. La proposta di legge C. 661 Lenzi, Amici abroga inoltre l'esenzione fiscale prevista (dal terzo comma dell'articolo 5 della legge n. 1261 del 1965) per la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno. Anche la proposta di legge C. 2354 Lombardi (articolo 4) abroga il citato terzo comma; al contempo, aggiunge una nuova previsione (sostituendo il primo comma) volta a specificare che il rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio di cui all'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965, come modificato dalla medesima proposta di legge, sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta. Rispetto al testo dell'articolo 5 della legge n. 1261 del 1965 resta in vigore – per entrambe le proposte di legge – il divieto di sequestro e pignoramento dell'indennità e della diaria disposto dall'ultimo comma del medesimo articolo. La proposta di legge n. 2354 Lombardi, inoltre, elimina «l'agganciamento» dell'indennità dei consiglieri delle regioni a statuto speciale al trattamento tributario dell'indennità parlamentare, attraverso l'abrogazione dell'articolo 6 della legge n. 1261 del 1965, che appunto prevede che all'indennità dei consiglieri delle regioni a statuto speciale si applica il regime tributario di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 1261 (articolo 1, comma 3).

Alcune proposte di legge intervengono sulla disciplina del rimborso spese effettuate dai parlamentari in relazione all'esercizio del mandato, che comprendono anche le spese per i

collaboratori parlamentari, introducendo nuove previsioni legislative alla legge n. 1261 del 1965. La proposta di legge C. 495 Vaccaro assegna a ciascun deputato e senatore un fondo unico e onnicomprensivo per le spese generali connesso con lo svolgimento del mandato e con il mantenimento dei rapporti con l'elettorato di importo pari al 50 per cento di quanto previsto con le medesime finalità per i membri del Parlamento europeo (articolo 2, comma 1, secondo capoverso, che introduce un comma 2 all'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965). Come per l'indennità principale, la proposta di legge «aggancia» l'entità del rimborso delle spese generali a quanto stabilito dal Parlamento europeo con riferimento ai propri componenti. Il rimborso è interamente corrisposto previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute; attualmente, come si è detto, il rimborso delle spese di mandato è per metà corrisposto forfaitariamente. Il rimborso spese generali come previsto dalla proposta di legge C. 495 Vaccaro non comprende le spese dei collaboratori, come invece previsto attualmente, cui è dedicato uno specifico fondo. La proposta di legge C. 1958 Vitelli assegna a ciascun parlamentare un fondo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e il mantenimento dei rapporti con l'elettorato per un importo non superiore a 1.000 euro mensili (articolo 5). La dotazione del fondo è incrementata ogni tre anni su disposizione degli Uffici di presidenza in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT. Analogamente a quanto previsto dall'C. 495 Vaccaro il fondo non comprende il contributo per i collaboratori parlamentari oggetto di specifica disposizione. Parimenti i contributi sono erogati solamente per il rimborso delle spese per le quali siano presentati adeguati documenti giustificativi o sono impiegati a copertura di spese, comprese le spese telefoniche, sostenute per conto del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza. La proposta di legge C. 2354 Lombardi prevede, con fonte legislativa, l'attribuzione a ciascun parlamentare di una somma a titolo di rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo e per la retribuzione dei collaboratori, pari a 3.690 euro mensili. Si tratta dello stesso importo attualmente vigente per le medesime finalità, determinato dagli Uffici di Presidenza. La portata innovativa della disposizione risiede, come per altre disposizioni recate dalle proposte di legge in esame, nel cambiamento della fonte normativa: la determinazione del rimborso spese non viene più effettuata con decisione degli Uffici di Presidenza, ma con legge (articolo 3 che introduce l'articolo 2-bis della legge n. 1261 del 1965). La proposta di legge C. 495 Vaccaro dispone che ai membri del Parlamento sia garantito il rimborso delle spese di viaggio sostenute nel territorio nazionale per lo svolgimento del mandato, dietro presentazione della relativa documentazione o di autocertificazione (articolo 2, comma 1, secondo capoverso, che introduce un comma 2 all'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965). Anche in questo caso, anche se non viene richiamato espressamente, la proposta di legge C. 495 si rifà al modello adottato dal Parlamento europeo che prevede il rimborso solo delle spese di viaggio effettivamente sostenute. Come si è visto sopra, la proposta di legge C. 2354 Lombardi accorpa il rimborso delle spese di soggiorno con quelle di viaggio, entro un limite massimo di 3.500 euro mensili. La proposta di legge C. 1958 Vitelli, invece, stabilisce una dettagliata disciplina della copertura delle spese di viaggio i cui punti principali possono essere sintetizzati come segue: garanzia della copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico e il rimborso dei pedaggi autostradali documentati per i percorsi compiuti nel medesimo territorio con mezzi privati; estensione della copertura e del rimborso anche al percorso internazionale necessario per il trasferimento dal luogo estero di residenza alla città di Roma per i membri del Parlamento eletti all'estero; obbligo da parte dei deputati di scegliere la «tariffa più conveniente»; istituzione di tessere riservate all'uso personale dei membri del Parlamento per i trasporti con mezzi pubblici; stipula di convenzioni dalle amministrazioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati con vettori e agenzie di viaggio, per il pagamento diretto dei relativi oneri da parte della Camera alla quale appartiene il titolare; riepilogo trimestrale delle spese di viaggio effettuate da ciascun membro del Parlamento coperte o rimborsate, con allegata una breve relazione degli scopi del viaggio (che devono essere attinenti all'esercizio del mandato) e una dichiarazione che per gli stessi è stata scelta la tariffa più

conveniente. Inoltre, viene specificato che i rimborsi per le spese di viaggio non spetta ai parlamentari cessati dal mandato. La medesima proposta C. 1958 Vitelli prevede la copertura delle spese telefoniche a valere sulle risorse assegnate al fondo per le spese generali di cui all'articolo 5. Come si è visto, le spese per i collaboratori parlamentari sono comprese nel rimborso delle spese per l'esercizio del mandato. Alcune delle proposte di legge introducono una disciplina a parte per i collaboratori. La proposta di legge C. 495 Vaccaro prevede l'istituzione di un fondo per i collaboratori di ammontare pari al 50 per cento di quello in favore dei membri del Parlamento europeo di cui però non hanno necessariamente una disponibilità diretta: infatti, le amministrazioni della Camera e del Senato, secondo le disposizioni adottate dai rispettivi gli Uffici di Presidenza, possono procedere, per nome e per conto dei membri del Parlamento, alla predisposizione della busta paga, al pagamento dello stipendio, dei contributi e delle altre spettanze, e all'elaborazione e alla trasmissione agli organi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali dei collaboratori, dietro presentazione della documentazione che attesta l'esistenza di regolari rapporti di lavoro. La proposta specifica che si tratta comunque di rapporti di natura privatistica e fiduciaria e che non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera e del Senato (articolo 2, comma 1, secondo capoverso, che introduce i comma 3 e 4 all'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965). Anche la proposta di legge C. 1958 Vitelli istituisce uno specifico fondo per la retribuzione dei collaboratori parlamentari di 3.500 euro mensili, adeguati ogni tre anni dagli Uffici di Presidenza sulla base della variazione dell'indice generale delle retribuzioni contrattuali rilevate dall'ISTAT (articolo 4). La proposta stabilisce che il rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti. La disciplina privatistica applicabile può essere alternativamente quella di: lavoro subordinato; collaborazione di cui all'articolo 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003; lavoro autonomo. In base alla proposta di legge il rapporto di lavoro si instaura unicamente tra parlamentare e collaboratore, con esclusione di qualsiasi rapporto lavorativo tra quest'ultimo e le amministrazioni delle Camere. Viene inoltre posto il divieto per il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado del membro del Parlamento di svolgere l'incarico di collaboratore parlamentare. Il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori è effettuato da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza, così come spetta all'amministrazione l'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Viene altresì previsto che gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinino le modalità di pagamento dei collaboratori e acquisiscono i curricula dei collaboratori ai fini della loro pubblicazione. Come si è visto sopra, la proposta di legge C. 2354 Lombardi non prevede un fondo specifico per i collaboratori parlamentari, le cui spese sono coperte dal rimborso delle spese generali (articolo 3, che riconosce un importo di 3.690 euro mensili a titolo di «rimborso delle spese per l'esercizio del mandato e la retribuzione dei collaboratori»). La proposta di legge C. 2354 Lombardi interviene anche su ulteriori aspetti della condizione economica dei parlamentari, quali l'indennità di fine mandato, il trattamento previdenziale e i congedi parentali. L'articolo 5 della proposta di legge C. 2354 Lombardi inserisce nella legge la previsione in base alla quale, una volta cessati dal mandato, ai membri del Parlamento sia attribuita una indennità di fine mandato analoga al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti. L'indennità di fine mandato, come disciplinata dalla proposta di legge C. 2354 Lombardi, dovrà essere commisurata: all'importo della indennità percepita durante il mandato; alla durata complessiva del mandato svolto. L'ammontare dell'indennità sarà calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2129 del codice civile. L'adozione delle necessarie disposizioni attuative è demandata ad appositi provvedimenti degli Uffici di presidenza della Camere (articolo 5 della proposta di legge n. 2354 Lombardi che introduce l'articolo 6-bis della legge n. 1261 del 1965).

L'articolo 6 della proposta di legge C. 2354 Lombardi reca disposizioni in materia previdenziale finalizzate ad adeguare il trattamento previdenziale dei parlamentari a quello dei lavoratori dipendenti. La proposta C. 2354 Lombardi recepisce a livello legislativo il regime vigente, come modificato dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato del 2001 e 2002, con la differenza che viene meno la possibilità di scontare gli ulteriori anni di mandato, fino al massimo

di cinque, dal computo dell'età pensionabile. In particolare, il comma 1 stabilisce che il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento sia basato sul metodo di calcolo contributivo. Ai sensi del successivo comma 2, i membri del Parlamento conseguono il diritto alla pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni effettivi. A tal fine, i parlamentari versano un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità lorda determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della proposta di legge. Infine, il comma 3 disciplina la sospensione del trattamento in determinati casi: il trattamento non è erogato per tutta la durata del mandato, qualora il membro del Parlamento sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o componente di un consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. L'erogazione è inoltre interrotta in caso di nomina ad un incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare. L'articolo 7 della proposta di legge C. 2354 Lombardi estende ai membri del Parlamento, per quanto compatibile, la disciplina vigente in materia di congedi di maternità, paternità e parentale. In particolare, si dispone l'applicazione ai membri del Parlamento della disciplina dettata sulle suddette materie per le lavoratrici e i lavoratori dai Capi III, IV e V del decreto legislativo n. 151 del 2001, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 80 del 2015, attuativo della legge delega in materia di lavoro, legge n. 183 del 2014, cosiddetto Jobs act (comma 1). Per i periodi di congedo parentale, ai membri del Parlamento spetta un'indennità pari al 30 per cento dell'indennità loro spettante per l'esercizio del mandato parlamentare, ex articolo 1 della legge n. 1261 del 1965 (come sostituito dall'articolo 1 del provvedimento in esame), per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi e fino al terzo anno di vita del bambino (a differenza di quanto disposto dalla normativa generale secondo cui tale indennità spetta, nella stessa misura, fino al sesto anno di vita del bambino) (comma 2). La determinazione delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, è rimessa agli Uffici di Presidenza delle due Camere (comma 3).

La proposta di legge C. 1958 Vitelli pone per legge un limite massimo alla dotazione complessiva annuale dei Gruppi parlamentari, di Camera e Senato, individuandolo in 40 milioni di euro (articolo 6). Attualmente, ricordo che le previsioni relative ai gruppi parlamentari, richiamati dalla Carta costituzionale agli articoli 72 e 82, sono stabilite in massima parte dai regolamenti parlamentari (articoli 14 e seguenti Reg. Camera e Reg. Senato). Relativamente alla quantificazione delle risorse stanziare dai bilanci delle Camere, ricordo che nel bilancio di previsione della Camera per il 2015 lo stanziamento per il contributo unico dei Gruppi parlamentari ammonta a 31,9 milioni di euro. Nello stesso anno le previsioni del bilancio del Senato sono di 21,35 milioni di euro. Nel progetto di bilancio della Camera per il 2016 lo stanziamento per i Gruppi è di 31,79 milioni di euro. Le proposte di legge C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi recano alcune disposizioni in ordine ad obblighi di trasparenza delle spese, ai controlli, nonché alle sanzioni da comminare in caso di accertamento di violazioni (articolo 8). Entrambe le proposte introducono l'obbligo di pubblicare sulla pagina web personale di ciascun parlamentare, presente sul sito internet della Camera di appartenenza, una serie di dati relativi al trattamento economico percepito, quali: il complesso delle indennità riconosciute al membro del Parlamento al lordo e al netto delle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali; il numero di giorni per i quali, nel corso del trimestre (C. 1958 Vitelli) o bimestre (C. 2354 Lombardi) il parlamentare è risultato presente e ha ottenuto il riconoscimento della diaria (C. 1958 Vitelli) o delle spese di soggiorno e di viaggio (C. 2354 Lombardi). La proposta C. 1958 Vitelli dispone inoltre la pubblicazione nella pagina web del parlamentare anche dei seguenti dati: riepilogo trimestrale delle spese di viaggio attinenti allo svolgimento del mandato e coperte o rimborsate dalla Camera di appartenenza ai sensi dell'articolo 3; il riepilogo semestrale delle spese generali rimborsate al membro del Parlamento ai sensi dell'articolo 5 e i relativi

documenti giustificativi; il nome, i recapiti, il curriculum e il contratto dei collaboratori del membro del Parlamento, di cui all'articolo 4. La proposta C. 2354 Lombardi prescrive la pubblicazione della rendicontazione delle spese rimborsate a ciascun parlamentare ai sensi degli articoli 2 (rimborso spese di soggiorno e di viaggio) e 3 (rimborso per le spese per l'esercizio del mandato rappresentativo). La proposta C. 1958 Vitelli prescrive anche alcuni obblighi di pubblicazione in capo ai Gruppi parlamentari, in gran parte già previsti a livello regolamentare: ciascun Gruppo parlamentare, deve pubblicare, nella propria pagina istituzionale all'interno del sito internet della Camera presso la quale è costituito: lo statuto, in cui sia indicato l'organo competente ad approvare il rendiconto di gestione e l'organo responsabile per la gestione delle attività economiche; il rendiconto di gestione approvato dall'assemblea del Gruppo riportante ogni spesa coperta con fondi tratti dai bilanci delle Camere, oltre agli estremi dei mandati di pagamento, assegni e bonifici bancari, con aggiornamenti trimestrali a cura dell'amministrazione della medesima Camera. Le proposte di legge C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi prevedono forme di controllo della regolarità dei rimborsi effettuati ai singoli parlamentari e ai Gruppi e le relative sanzioni in caso di violazioni. Per entrambe le proposte gli organismi responsabili sia della effettuazione dei controlli, sia della irrogazione delle sanzioni sono gli Uffici di presidenza delle due Camere, con alcune differenze procedurali. La proposta di legge C. 1958 Vitelli prevede che gli Uffici di Presidenza delle due Camere definiscono i criteri per il riconoscimento delle spese di viaggio e delle spese generali rimborsabili e le modalità del controllo interno sui documenti giustificativi. Inoltre ad essi spetta applicare le sanzioni che seguono (articolo 8, comma 4). Nel caso di accertamento dell'irregolare imputazione di spese non rimborsabili a carico dei fondi assegnati a ciascun membro del Parlamento, le somme indebitamente erogate sono recuperate mediante detrazione dal trattamento economico complessivo spettante al medesimo parlamentare. Qualora l'irregolarità è imputabile ai Gruppi parlamentari, le somme indebitamente erogate sono recuperate mediante detrazione proporzionale dal fondo assegnato al Gruppo parlamentare (articolo 8, comma 5). In presenza di reiterate irregolarità l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza sottopone le note di spesa presentate dal membro del Parlamento ovvero i bilanci del Gruppo interessato al controllo di regolarità della Corte dei conti, che verifica il corretto utilizzo delle risorse. In base all'esito del controllo della Corte dei conti, l'Ufficio di Presidenza irroga una sanzione pecuniaria compresa tra il doppio e il triplo degli importi che sono stati indebitamente posti a carico dei fondi assegnati al membro del Parlamento o al Gruppo parlamentare (articolo 8, comma 6). Anche la proposta di legge C. 2354 Lombardi introduce forme di controllo della Corte dei conti dietro richiesta degli Uffici di presidenza, ma questo è previsto per ogni caso di erronea imputazione di spese non rimborsabili (la proposta C. 1958 Vitelli lo prevede in caso irregolarità reiterate). Inoltre, la proposta di legge C. 2354 prende in considerazione esclusivamente le irregolarità delle spese di singoli parlamentari, e non anche dei Gruppi. Infine, la medesima proposta di legge C. 2354 prevede una sanzione più dura: tra il doppio e il quadruplo delle somme indebitamente imputate a carico dei fondi messi a disposizione del membro del Parlamento (articolo 8, comma 3).

La proposta di legge C. 495 Vaccaro prevede che i membri del Parlamento hanno diritto dal rimborso dei due terzi delle spese mediche e delle «spese connesse» alla gravidanza e alla nascita «di un figlio» (articolo 2, comma 1, secondo capoverso, che introduce un comma 5, all'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965). La proposta di legge C. 1958 Vitelli introduce altre disposizioni che possono ricondurre indirettamente al trattamento economico dei parlamentari. Essa interviene nel settore della ristorazione e di «tutti gli altri servizi offerti presso le sedi delle Camere» introducendo il principio secondo il quale tali servizi non possono comportare oneri finanziari sul bilancio della Camera superiori ai ricavi (articolo 7, comma 1). Inoltre, la proposta di legge C. 1958 vieta la corresponsione di qualsiasi beneficio (dotazione di personale, beni o servizi) per i parlamentari cessati dall'incarico ad eccezione dell'indennità di fine mandato e del trattamento previdenziale maturato (articolo 7, comma 2). Sempre la proposta di legge C. 1958 prevede che le somme iscritte nei bilanci delle Camere per il finanziamento del fondo per i collaboratori parlamentari, per quello

delle spese generali e di quello per i gruppi parlamentari che non sono impegnate entro il termine della legislatura, sono portate in economia e restituite al bilancio dello Stato (articolo 8, comma 1).

Tutte le proposte di legge in esame, ad eccezione dall'C. 1137 Capelli, prevedono che gli Uffici di presidenza delle due Camere adottino le disposizioni necessarie per l'attuazione delle nuove norme (C. 495 Vaccaro, articolo 3; C. 661 Lenzi, Amici, articoli 1 e 2; C. 1958 Vitelli articolo 9; C. 2354 Lombardi articolo 9). La proposta di legge C. 661 Lenzi, Amici prevede inoltre che gli Uffici di presidenza di Camera e Senato promuovano le opportune intese in modo da realizzare trattamento omogeneo per deputati e senatori (articolo 3). In ordine alla entrata in vigore le proposte C. 495 Vaccaro, articolo 3, C. 1958 Vitelli, articolo 9, e C. 2354, Lombardi, articolo 9, dispongono che le nuove norme si applicano dall'anno finanziario successivo all'entrata in vigore della legge, mentre la proposta C. 1137 Capelli, prevede l'immediata entrata in vigore (articolo 2).